



# COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

**Settore di Vigilanza**

## **Ordinanza Dirigenziale**

**Registro Ordinanze Dirigenziali**

N. 000082 del 19/09/2025

**Oggetto:** Via Brunetti e Via Sauro - modifiche temporanee alla viabilità dal 22 al 26 Settembre 2025

Pieve a Nievole, 19/09/2025

Firmato Digitalmente  
Il Responsabile del Settore

ANDREA BARTOLACCI

**IL RESPONSABILE**  
**DELLA POLIZIA LOCALE**

**Vista** la richiesta pervenuta via mail in data 18/09/2025, presentata dalla ditta INGALLINA srl con sede in Napoli, Via del Grande Archivio 32, per conto di Acque SpA per l'esecuzione di lavori alla rete idrica e fognaria in Via Brunetti ed in Via Sauro;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno stabilire obblighi divieti e limitazioni nelle zone interessate, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di ordine tecnico;

**Vista** l'autorizzazione n. 126/2024 rilasciata da competente Ufficio tecnico comunale;

**Visti** gli artt. 5 c. 3, 6 e 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della strada” e gli artt. 30 e ss. del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada”;

**Visto** l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e lo Statuto comunale;

**ORDINA**

che dal giorno **22/09/2025** al giorno **26/09/2025**, **rispettando come orario per i lavori dalle ore 08.45 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00**, vengano istituiti i seguenti provvedimenti:

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Brunetti all'altezza del n. 18;
- chiusura al transito veicolare in Via Brunetti all'altezza del n. 18;
- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sauro all'altezza del n. 14;
- chiusura al transito veicolare in Via Sauro all'altezza del n. 14;
- doppio senso di circolazione nelle via Brunetti e nella Via N. Sauro per il periodo dei lavori.

E' fatto carico al richiedente e/o alla ditta esecutrice dei lavori di posizionare l'intera segnaletica stradale temporanea di preavviso, di prescrizione e di indicazione, conforme al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada” e al Decreto Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.

L'intera segnaletica temporanea necessaria dovrà essere collocata sotto la diretta responsabilità e a spese del richiedente e/o della ditta esecutrice dei lavori, garantendone il mantenimento in efficienza e la custodia per tutta la durata dei lavori, fino al completo ripristino dello stato dei luoghi.

La segnaletica temporanea sia collocata nella strada interessata dal presente provvedimento che nelle strade contigue che per qualsiasi motivo siano coinvolte.

La segnaletica stradale presente in contrasto con la segnaletica temporanea necessaria a dare esecuzione alla presente dovrà essere oscurata o rimossa, e successivamente ripristinata o ricollocata a cura e a spese del richiedente.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, resa nota in loco da parte della ditta esecutrice dei lavori e pubblicizzata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve a Nievole.

Il personale di Polizia Locale, e gli altri organi di Polizia stradale di cui all’art.12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della strada” sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

**INFORMA**

a) L'esecutività della presente ordinanza è condizionata all'attuazione delle prescrizioni contenute nella medesima da

parte del richiedente e della ditta esecutrice dei lavori;

b) in caso di divieto di transito è fatto obbligo per il richiedente e/o alla ditta esecutrice dei lavori di indicare l'itinerario alternativo utile a raggiungere il lato opposto della strada interrotta;

c) in caso di divieto di transito è fatto altresì obbligo per il richiedente di comunicare con congruo anticipo e in maniera efficace il presente provvedimento ai residenti/frontisti e titolari passi carrabili nonché, quando il divieto riguardi strade di collegamento, a mezzo mail alla Centrale operativa del 118 di Pistoia, Vigili del Fuoco e Forze di Polizia;

d) nel caso di istituzione di divieto di sosta, gli appositi cartelli conformi al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, unitamente alle note esplicative che rinviano alla presente ordinanza, indicanti la data di inizio e fine nonché l'orario, dovranno essere collocati almeno 48 (quarantotto) ore prima della decorrenza del provvedimento in modo continuativo;

e) l'eventuale interferenza dei lavori con aree private dovrà essere concordata con i proprietari delle stesse;

f) chiunque esegue i lavori o deposita materiali sulla strada o sulle relative pertinenze deve adottare gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza della circolazione, mantenendo efficienti i dispositivi di sicurezza sia di giorno che di notte, provvedendo a rendere visibile il personale addetto ai lavori sia di giorno che di notte;

g) durante l'intero svolgimento dei lavori dovranno essere rispettate le norme di sicurezza esistenti a tutela dei lavoratori e di qualsiasi soggetto terzo che possa essere coinvolto;

h) l'amministrazione si riserva il diritto modificare, sospendere o revocare la presente ordinanza a proprio insindacabile giudizio;

i) ai sensi della citata legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile della Polizia Locale di Pieve a Nievole;

l) avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione;

m) che la presente Ordinanza non può essere invocata per escludere o diminuire la responsabilità civile o penale in cui il richiedente possa incorrere nell'esercizio concreto della propria attività. Il presente atto costituisce atto distinto dagli altri titoli abilitativi legittimanti l'esercizio dell'attività, pertanto non legittima lo svolgimento effettivo dell'attività;

n) il presente provvedimento dovrà essere verificato in tutte le sue parti prima dell'attuazione sotto la responsabilità del richiedente, il quale solleverà il Comune di Pieve a Nievole e il personale da esso dipendente da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, di responsabilità civile e/o penale che dovesse sorgere in conseguenza dei lavori effettuati o per l'inosservanza delle disposizioni sopra esposte;

o) i dati personali di cui alla presente ordinanza sono trattati nel rispetto delle norme a tutela della privacy di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018.

Ispettore  
( *ANDREA BARTOLACCI*)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è conservato presso il PARER in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall'indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art 3 del D.Lgs. 39/1993